

Legge federale sul risanamento della Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (GFM)

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 87 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999¹,
decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione partecipa al risanamento finanziario delle GFM, concedendo un contributo a fondo perso.

² Il Cantone di Friburgo ha già prestato il suo contributo al risanamento delle GFM.

Art. 2

L'Assemblea federale fissa mediante decreto federale semplice l'ammontare del contributo concesso alle GFM.

Art. 3

La presente legge vige sino al versamento del contributo federale a fondo perso.

Art. 4

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1546

¹ FF 1999 8057